DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 1964

concernente la concessione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore della Repubblica federale di Germania per le spese relative ad operazioni di rieducazione professionale

(Fascicoli FSE nn. 425, 665, 666, 2024, 3080)

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(64/572/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 125,

Visto il regolamento n. 9 del Consiglio concernente il Fondo sociale europeo (1), modificato dal regolamento n. 47/63/CEE del Consiglio (2), ed in particolare gli articoli 25 e 29,

Visto il regolamento n. 113/63/CEE della Commissione concernente le modalità d'esame e di verifica delle richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo (3),

Viste le richieste del 13 giugno e del 27 novembre 1961, del 13 marzo 1962 e del 10 giugno 1963, presentate dalla Repubblica federale di Germania in ordine alla concessione di un contributo del Fondo sociale europeo per spese relative ad operazioni di rieducazione professionale per un ammontare complessivo di DM 7.211,56,

Vista la decisione della Commissione del 13 dicembre 1961, relativa alla compilazione dell'elenco degli enti di diritto pubblico, previsto dall'articolo 18 del regolamento n. 9 (4),

Visto il parere del Comitato del Fondo sociale europeo del 10 luglio 1964,

Considerando che le richieste in questione riguardano, conformemente agli articoli 1 e 3 del regolamento n. 9, operazioni di rieducazione professionale effettuate nel periodo dal 1° ottobre 1958 al 31 marzo 1962 compreso, sotto la responsabilità e a carico di tre « Gemeindeunfallversicherungsverbände », iscritti nell'elenco degli enti di diritto pubblico previsto all'articolo 18 di detto regolamento, e precisamente :

1. il « Bayrischer Gemeindeunfallversicherungsverband » (importo richiesto : DM 4.601,34)
2. l'« Unfallversicherungsverband der Badischen Gemeinden und Gemeindeverbände » (importo richiesto : DM 513,00)
3. il « Württembergischer Gemeindeunfallversicherungsverband » (importo richiesto : DM 2.097,22) ;

Considerando che tali richieste sono state validamente presentate nei termini stabiliti dall'articolo 19 del regolamento n. 9 ;

Considerando che dall'esame di tali richieste e dalla verifica dei loro elementi materiali e contabili risulta che le operazioni di rieducazione professionale in questione riguardano lavoratori disoccupati ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 9, che soddisfano alle condizioni previste all'articolo 4 di tale regolamento, ad eccezione dell'operazione effettuata dall'« Unfallversicherungsverband der Badischen Gemeinden und Gemeindeverbände » che figura nelle richieste con un ammontare di DM 513,00 per un lavoratore, per il quale non è stata fornita la prova della sua iscrizione, presso un ufficio pubblico di collocamento, in qualità di richiedente lavoro conformemente all'articolo 2 del regolamento n. 9 e che, pertanto, non può essere oggetto del contributo del Fondo ; che, dedotto tale importo, la parte residua delle richieste è conforme alle condizioni prescritte dal regolamento n. 9 e, in particolare, dagli articoli 5 e 20 ;

Considerando, di conseguenza, che il diritto al contributo del Fondo deve essere riconosciuto per la parte delle richieste concernente le spese sostenute dal « Bayrischer Gemeindeunfallversicherungsverband » e dal « Württembergischer Gemeindeunfallversicherungsverband » e che tale diritto non può essere riconosciuto per la parte delle richieste concernente le spese sostenute dall'« Unfallversicherungsverband der Badischen Gemeinden und Gemeindeverbände », che ammonta a DM 513,00 ; che l'importo complessivo del contributo erogabile dal Fondo ammonta così a DM 7.211,56 — DM 513,00, cioè a DM 6.698,56 ;

Considerando che nel parere del 10 luglio 1964 il Comitato del Fondo sociale europeo ha formulato conclusioni identiche per i motivi sopra menzionati,

(1) GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60.
(2) GU n. 86 del 10. 6. 1963, pag. 1605/63.
(3) GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63.
(4) GU n. 8 del 1°. 2. 1962, pag. 144/62.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo dalla Repubblica federale di Germania per spese sostenute :

1. dal Bayrischer Gemeindeunfallversicherungsverband

2. dall'Unfallversicherungsverband der Badischen Gemeinden und Gemeindeverbände

3. dal Württembergischer Gemeindeunfallversicherungsverband,

iscritti nell'elenco degli enti di diritto pubblico previsto all'articolo 18 del regolamento n. 9, per operazioni di rieducazione professionale effettuate nel periodo dal 1° ottobre 1958 al 31 marzo 1962 incluso, sono conformi, per gli enti citati al n. 1 e al n. 3, alle disposizioni regolamentari che disciplinano il funzionamento del Fondo sino alla concorrenza dell'importo richiesto di DM 6.698,56. La parte delle richieste eccedente tale importo non è conforme a dette disposizioni.

Articolo 2

Di conseguenza, l'importo del contributo del Fondo sociale europeo a favore delle Stato membro richiedente è fissato a DM 6.698,56 (pari a circa 1.675 u. c.), ripartiti come segue :

1. Bayrischer Gemeindeunfallversicherungsverband : DM 4.601,34

2. Unfallversicherungsverband der Badischen Gemeinden und Gemeindeverbände : nessun contributo

3. Württembergischer Gemeindeunfallversicherungsverband : DM 2.097,22

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Reppublica federale di Germania.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1964.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 30 settembre 1964
concernente la concessione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore della Repubblica federale di Germania per le spese relative ad operazioni di rieducazione professionale

(Fascicoli FSE nn. 492, 586a, 2004a, 2023, 2080, 2109a, 3077))

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(64/573/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, ed in particolare l'articolo 125,

Visto il regolamento n. 9 del Consiglio concernente il Fondo sociale europeo (1), modificato dal regolamento n. 47/63/CEE del Consiglio (2), ed in particolare gli articoli 25 e 29 ;

Visto il regolamento n. 113/63/CEE concernente le modalità di esame e di verifica delle richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo (3),

Viste le richieste del 27 giugno, 24 agosto e 14 dicembre 1961, del 13 marzo, 26 settembre e 12 dicembre 1962 e del 10 giugno 1963, presentate dalla Repubblica federale di Germania, in ordine alla concessione di un contributo del Fondo sociale europeo per spese relative ad operazioni di rieducazione professionale per un importo complessivo di DM 55.554,65, rettificato dal Governo richiedente a DM 57.489,13,

Vista la decisione della Commissione del 13 dicembre 1961, relativa alla compilazione dell'elenco degli enti di diritto pubblico, previsto all'articolo 18 del regolamento n. 9 (4),

Visto il parere del Comitato del Fondo sociale europeo del 10 luglio 1964,

(1) GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60.
(2) GU n. 86 del 10. 6. 1963, pag. 1605/63.
(3) GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63.
(4) GU n. 8 del 1°. 2. 1962, pag. 144/62.